

BANDO DI CONCORSO

Borsa di Studio "FONDAZIONE Aurelio L. PARETO"

Anno 2018

*

Art. 1

(Oggetto del concorso)

1. La Fondazione Aurelio L. PARETO, bandisce un concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per giovani laureati, di importo pari a Euro 30.000,00 lordi, per la frequenza di un corso di perfezionamento in "Commercio Estero e Internazionale" o corsi assimilati, che si svolgano negli Stati Uniti d'America o in Paesi Europei diversi dall'Italia nel periodo 1 Luglio 2018 - 30 Giugno 2019.


Art. 2

(Requisiti per la partecipazione al concorso)

1. Possono partecipare al concorso i laureati presso il Dipartimento di Economia o presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, con una tesi di laurea preferibilmente nella materia del *Commercio Internazionale* o argomenti affini, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Aurelio L. Pareto.

2. I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- luogo di nascita in un Comune della Liguria;
- diploma di laurea conseguito da non più di cinque anni alla data di scadenza del presente bando di concorso, con una votazione non inferiore a 99/110;
- non avere superato i 30 (trenta) anni di età alla data di scadenza del



presente bando di concorso;

- reddito annuo del proprio nucleo familiare, attestato in base all'ISEE-Università, non superiore a € 40.000,00.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice, corredata della documentazione richiesta, indirizzata a Fondazione Aurelio L. Pareto – Segreteria, Piazza Corvetto 1/8 – 16122 Genova, dovrà pervenire entro il giorno **30 Aprile 2018** (termine pentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data del timbro postale;
- consegna a mano presso la sopra indicata sede della Fondazione entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del bando.

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del concorso (quest'ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola;

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l'esclusione dal concorso:

- copia autentica del diploma di laurea posseduto, da cui risulti l'indicazione del luogo, della data di conseguimento e della votazione finale.
- copia della tesi di laurea su supporto digitale, discussa nelle tematiche di cui all'art. 2 del presente bando, dichiarata conforme all'originale;

- breve descrizione del programma di ricerca del corso di perfezionamento di cui all'art. 1 del presente bando, ovvero, se non ancora precisamente individuato, dei programmi di ricerca dei corsi di perfezionamento al vaglio del candidato;
- attestazione ISEE-Università riferita a redditi 2016 e patrimonio dell'anno 2017 del proprio nucleo familiare.

Art. 4

(Commissione Giudicatrice)

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurelio L. PARETO (o suo delegato), in qualità di Presidente, e da due Membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Consiglio medesimo. Ai lavori della Commissione potranno partecipare, esprimendo un parere consultivo, uno o più docenti universitari - competenti per materia - designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero dal Preside della Scuola di Scienze Sociali.

2. Il giudizio della Commissione sarà formulato in base alla pertinenza della tesi di laurea con le tematiche di cui all'art. 2 del presente bando e alla valenza del programma di ricerca del corso di perfezionamento di cui all'art. 1 del presente bando.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà condizionare l'assegnazione della Borsa di Studio allo svolgimento di un colloquio con i candidati ritenuti più meritevoli, al fine di verificare l'effettiva propensione degli stessi con riferimento alle tematiche della ricerca.

3. Nel caso di valutazione ex-aequo, la Borsa di studio sarà suddivisa fra i

candidati.

4. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, la Borsa non sarà assegnata.

5. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive, irrevocabili e non impugnabili.

Art. 5

(Esito del concorso – Accettazione della borsa di studio)

1. L'esito del concorso sarà comunicato al solo vincitore all'indirizzo email comunicato dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

2. Il vincitore dovrà produrre una dichiarazione di accettazione della Borsa di studio e la fotocopia di un documento d'identità.

Art. 6

(Conferimento della Borsa di Studio)

1. La Borsa di studio sarà conferita con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurelio L. Pareto al vincitore che avrà perfezionato l'accettazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, ed erogata in un'unica soluzione, al netto degli eventuali oneri contributivi e fiscali di legge.

2. Nel caso in cui il Vincitore, al momento della partecipazione al concorso, non abbia già individuato il Corso di perfezionamento che intende frequentare ovvero non abbia già fornito alla Fondazione la documentazione attestante l'iscrizione a tale Corso, ai fini del conferimento dovrà informare senza indugio la Fondazione fornendo la relativa documentazione, non appena avrà scelto il Corso e perfezionato gli incombenti volti all'iscrizione al Corso stesso.

3. Entro 90 giorni dalla conclusione del Corso di perfezionamento di cui

all'art. 1, il Vincitore dovrà presentare alla Fondazione idonea documentazione attestante la frequenza e l'esito positivo del corso stesso.

In caso di inadempienza, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurelio L. Pareto, avrà facoltà di revocare la Borsa di Studio.

4. In caso di mancata assegnazione della Borsa, l'importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per un'eventuale edizione successiva del bando.

5. La Borsa di Studio non potrà essere conferita per più di n. 2 anni, anche non consecutivi, allo stesso candidato.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla Fondazione Aurelio L. PARETO secondo le disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche.

Genova, 16 GEN. 2018

p. IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA FONDAZIONE AURELIO L. PARETO

Avv. Eugenio Segalerba

